

numero			Bellinzona
2558	sb	6	15 maggio 2012
			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora Doris Leuthard
Consigliera federale
Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni - DATEC
3003 Berna

Indagine conoscitiva inerente la 3a modifica dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici - Presa di posizione del Consiglio di Stato del Canton Ticino.

Gentile signora Consigliera federale,

con lettera del 1 marzo 2012 abbiamo ricevuto l'avamprogetto della modifica dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 910.13). Ringraziamo per l'opportunità di potere esprimere una nostra presa di posizione in merito.

La presente revisione ORRPChim propone un ulteriore avvicinamento del Diritto svizzero in materia di prodotti chimici alle prescrizioni europee negli ambiti più svariati, ben riassunti nella vostra lettera. In aggiunta, sono modificate indipendentemente dall'evoluzione del diritto comunitario prescrizioni nei settori delle "sostanze stabili nell'aria", dei biocidi e dei prodotti fitosanitari.

Presa di posizione – Aspetti generali

Nel suo complesso, seppure con diverse riserve, il Consiglio di Stato saluta positivamente la proposta di revisione.

Molte delle proposte contenute nel progetto di modifica vanno nella direzione di una maggiore protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dai rischi diretti o indiretti a seguito dell'utilizzo di prodotti chimici. Numerosi aggiornamenti sono coerenti e in linea con l'evoluzione delle più recenti conoscenze tossicologiche ed ecotossicologiche come, ad esempio, l'implementazione dei divieti rispettivamente delle limitazioni all'indirizzo delle sostanze estremamente problematiche contenute nell'Allegato XVII del regolamento (CE) 1907/2006.

Sempre a livello generale, teniamo tuttavia a sottolineare come il contenuto di deroghe e le modalità dei dispositivi di transizione risultino a volte farraginose e poco giustificabili. Per esempio appare poco comprensibile il motivo per cui il divieto di immissione sul mercato di

pneumatici contenenti oli diluenti con un determinato contenuto di idrocarburi policiclici aromatici sia applicabile solamente ad alcuni tipi di pneumatici in funzione del settore di utilizzo. Lo stato della tecnica non giustifica più alcune deroghe, come la possibilità ancora aperta di utilizzare vernici al piombo per componenti di veicoli pesanti. Altri divieti come la messa al bando –pur comprensibile- di diclorometano nei prodotti svernicianti potrebbero indurre all'implementazione di alternative con un ecobilancio complessivo sfavorevole.

Infine, benché nel rapporto esplicativo venga sostenuto il contrario, notiamo che le ripercussioni della modifica per i Cantoni appaiono relativamente importanti in termini di probabile aumento dei carichi di lavoro a seguito delle numerose nuove limitazioni. La Confederazione può sostenere i Cantoni in diversi modi, includendo la garanzia di proseguire anche per il futuro l'offerta di capacità analitiche specialistiche.

Presa di posizione – Tematiche specifiche

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e stabili nell'aria

La considerazione dei rifiuti di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e di prodotti stabili in aria nel capitolo sui solventi è comprensibile e corretta. L'esperienza suggerisce che oggi tali rifiuti raramente vengono gestiti a regola d'arte, e l'inclusione al capitolo sui solventi fornirà strumenti utili per limitarne la diffusione in aria.

Tra le deroghe al divieto di impiego di sostanze stabili nell'aria vengono concesse per alcune applicazioni emissioni nella misura del 5% della quantità di sostanze utilizzate. In considerazione della volatilità di questi prodotti, deroghe con tali ampi margini di manovra appaiono incompatibili con le esigenze dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico.

Più in generale e nell'ottica di potere valutare efficacemente le priorità degli interventi sul territorio, sarebbe indispensabile che il flusso di massa relativo all'importazione di HCFC (rigenerato), HFC e altri alcani fluorurati sia messo annualmente a disposizione dei Cantoni.

Amianto

La presente revisione della ORRPChim non prevede modifiche per le prescrizioni legate a preparati o oggetti contenenti amianto. Attualmente, l'Allegato 1.6 definisce i divieti - immissione sul mercato, consegna, esportazione-, le eccezioni, la necessità di etichettatura particolare e di istruzioni d'uso per casi eccezionalmente autorizzati dagli Uffici federali.

Le esperienze maturate sinora mostrano la necessità di introdurre esplicitamente nell'ORRPChim delle prescrizioni relative alla gestione e alla manipolazione secondo lo stato della tecnica di materiali contenenti amianto che ancora possono essere presenti nel quotidiano di molti cittadini. Lo stato della tecnica può essere estrapolato da ottime linee guida della SUVA, di associazioni o piattaforme specializzate come il "Forum Asbest Schweiz" (FACH). Un ancoramento esplicito all'ORRPChim avrebbe il merito di evitare che, come oggi è possibile osservare frequentemente, la corretta gestione dei materiali con amianto venga sacrificata a scapito di comportamenti sbagliati dettati da opportunità economica. Oltre che a migliorare il livello di protezione per la salute di esseri umani e dell'ambiente, dei vincoli di gestione e di manipolazione avrebbero il merito di sensibilizzare ulteriormente privati e professionisti su questa delicata eredità del passato.

Sostanze liquide pericolose

Nella versione italiana, invece di "oli lampanti" va utilizzato il termine "oli per lampade". Il primo termine, utilizzato sinora, non è corretto e confonde il lettore. La nuova formulazione della frase al numero 2 cpv. 2 non è comprensibile.

Contaminanti organici persistenti

Il previsto rafforzamento delle limitazioni d'impiego di sostanze della classe dei perfluorotano sulfonati (PFOS) e dei difenileteri polibromati (PBDE) è opportuno e in linea con i recenti sviluppi dalla Convenzione di Stoccolma sulle sostanze organiche persistenti nell'ambiente (POPs). I ritrovamenti ubiquitari di PFOS e PBDE lungo la catena alimentare e negli esseri umani in concentrazioni crescenti giustificano ampiamente le misure proposte.

Meno tranquillizzante è notare come le esperienze acquisite negli ultimi anni a diversi livelli mostrino la sostituzione di PFOS e PBDE con sostanze di proprietà fisico-chimiche ed ecotossicologiche del tutto analoghe ma non ancora regolamentate. Di conseguenza, la problematica dell'immissione nell'ambiente di questa tipologia di POPs è tutt'altro che risolta. In un contesto più ampio e per raggiungere dei miglioramenti tangibili, sarebbe opportuna l'introduzione di limitazioni più generalizzate.

Ripresa delle limitazioni introdotte a livello europeo per sostanze estremamente problematiche nell'Allegato XVII del regolamento (CE) 1907/2006

L'implementazione dei divieti, rispettivamente delle limitazioni, per le sostanze estremamente problematiche elencate nell'Allegato XVII del regolamento (CE) 1907/2006, sono condivisibili, in quanto permetteranno di aumentare il livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. Anche nell'ottica di un continuo aggiornamento della lista di sostanze estremamente problematiche, facciamo notare la necessità di provvedere sistematicamente alla considerazione di tempi di transizione brevi. Contrariamente, esisterebbe la possibilità poco auspicabile che prodotti già proibiti a livello europeo possano essere importati e svenduti nel nostro paese.

Prodotti biocidi

La nuova formulazione del numero 1.2 cpv. 3 dell'Allegato 2.4 chiarifica la possibilità di importate legname trattato con prodotti per la protezione del legno, i cui principi attivi sono tutti ammessi o notificati nell'UE all'interno della lista dei biocidi per il "tipo di prodotto 8". Va tuttavia esclusa esplicitamente la possibilità che possano essere utilizzati prodotti con principi attivi per i quali, nel frattempo, è stato deciso lo stralcio dagli Allegati 1 e 2 della OBioc. Facciamo infine notare che nella versione italiana della proposta di revisione "OTV" va sostituito con "OBioc".

Prodotti fitosanitari

L'introduzione dell'obbligo di riportare sull'etichetta i divieti d'uso in determinati settori è molto positivo, in quanto permetterà finalmente un flusso di informazioni completo all'indirizzo di tutti gli utilizzatori di questi prodotti. Per chiarezza, al numero 2 cpv. 2 della versione italiana, invece di "Chi introduce" dovrebbe essere riportato "Chi importa".

Parallelamente, riteniamo tuttavia necessario, al momento dell'acquisto, l'introduzione di meccanismi che permettano una consulenza sistematica sulla corretta gestione dei fitosanitari. In questo ambito sono ipotizzabili prescrizioni in linea con quelle previste per i preparati particolarmente pericolosi ai sensi dell'Ordinanza sui prodotti chimici. Solo con l'implementazione di tali strumenti sarà possibile raggiungere gli obiettivi di riduzione alla fonte di sostanze che vengono oggi sistematicamente ritrovate sotto forma di microinquinanti nocivi alle acque. Riflessioni analoghe andrebbero prese in considerazione per l'impiego di certe tipologie di biocidi in ambito urbano.

In alcuni casi, la lotta efficiente a specie alloctone invasive non può prescindere dall'utilizzo di prodotti fitosanitari specifici. A sud delle alpi si riscontra talvolta la presenza di tali piante ai margini o all'interno del bosco, con gravi danni alla conservazione del patrimonio forestale. Per gestire la problematica in maniera sostenibile, chiediamo una modifica dell'Allegato 2.5, numero 1.2, e in particolare aggiungendo al campo di applicazione di possibili deroghe per l'utilizzo di prodotti fitosanitari da parte dell'Autorità cantonale la facoltà di trattare "piante problematiche nel bosco" rispettivamente "piante problematiche in una striscia di tre metri di larghezza lungo il margine del bosco". Con lo scopo di perseguire gli obiettivi della Legge federale sulle foreste (art. 1) e in virtù dell'art. 18 della stessa Legge, sarebbe indispensabile che gli Uffici federali interessati specificino con chiarezza i criteri decisionali sulla base dei quali l'autorità cantonale potrà concedere deroghe in questo ambito. Sarebbe auspicabile che tali criteri prendano in considerazione tutti gli aspetti in gioco nell'ottica di ponderare costi e benefici nei settori della protezione ambientale e della tutela del patrimonio e dell'economia forestale.

Prodotti refrigeranti

L'ampia revisione dell'Allegato 2.10 mira a riorganizzare la strategia sinora adottata per incoraggiare costruttori e progettisti a ricorrere, tramite le possibilità tecniche ed economiche disponibili, all'utilizzo di prodotti refrigeranti il meno possibile nocivi all'ambiente. Contemporaneamente si intende ridurre la grande burocrazia del sistema di autorizzazione cantonale, la difficoltà di coordinazione tra Cantoni e Confederazione e la limitata possibilità di controllo sul terreno. Apparentemente, dalla loro introduzione nel 2004, le misure sinora in vigore non avrebbero promosso le auspicabili ricadute positive per un'effettiva tutela ambientale.

È difficile valutare con cognizione di causa se e in che misura la riorganizzazione proposta promuoverà effettivamente dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi elencati sopra. Benché alcuni aspetti possano essere giudicati positivamente, diverse perplessità rimangono. Per esempio, il nuovo Allegato 2.10 stabilisce con precisione la nuova tipologia di impianti sottoposti ad autorizzazione cantonale ma non sviluppa in modo chiaro come, nella pratica, vada interpretato lo "stato della tecnica" o in che misura vadano imposte soluzioni alternative. Inoltre, un vincolo rigido di questa tipologia di impianti nell'Ordinanza rischia di non garantire la necessaria flessibilità a un settore dinamico e costantemente soggetto agli sviluppi tecnologici. D'altra parte, l'indicazione di un potenziale massimo di effetto serra pari a 4000 per i prodotti impiegabili in certi impianti appare, ai sensi dello stato della tecnica, già superata in partenza.

La nuova Ordinanza prevede l'obbligo di notifica e di messa fuori esercizio degli impianti soggetti ad autorizzazione alla Confederazione. Una soluzione che, come già accaduto in altri campi, difficilmente può essere garantita operativamente mancando totalmente del controllo territoriale. Infine, la mancanza di una pianificazione per la gestione dei dati derivanti dai

controlli per la tenuta stagna rispettivamente del registro di manutenzione mette in discussione la stessa utilità di una parte molto importante del dispositivo proposto.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

La ripresa degli aggiornamenti della direttiva europea RoHS, che amplia le restrizioni d'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), promuoverà la produzione di AEE, in considerazione del loro ciclo di vita, sempre più sostenibili dal punto di vista ambientale.

Paradossalmente, nella formulazione proposta, l'introduzione di un obbligo di dichiarazione di conformità sembrerebbe limitare un controllo degli AEE da parte dei cantoni. Il sottocapitolo della cifra 5 dell'Allegato 2.18 -Presunzione di conformità- deve riportare chiaramente che qualsiasi autocertificazione non sostituisce la possibilità di controlli esaustivi da parte delle autorità. Ad ogni modo, l'obbligo di dichiarazione di conformità così come introdotto appare macchinoso, poco efficace e difficilmente gestibile da aziende di piccole e medie dimensioni.

Richiediamo inoltre un ripensamento delle eccezioni introdotte alla cifra 3, cpv. 1b dell'Allegato 2.18, e in particolare dell'esclusione di moduli fotovoltaici dal campo di applicazione della direttiva RoHS. Questa eccezione, che dovrebbe permettere la produzione e l'utilizzo di moduli a film sottile contenenti cadmio, è di dubbia opportunità in un bilancio ambientale complessivo e rischia di gettare ombre sullo sviluppo complessivo dei metodi per la produzione di "energia pulita". Una limitazione alla diffusione di moduli fotovoltaici contenenti cadmio oggi spingerebbe in questa importante fase di ricerca e ottimizzazione verso lo sviluppo di materiali più sostenibili. Nell'ambito di una simile evoluzione, il nostro paese potrebbe ritagliarsi un ruolo di crescente importanza.

Restiamo a completa disposizione per le domande che potessero occorrere.

Voglia gradire, signora Consigliere federale, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Borradori

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo
- Sezione forestale
- Servizio fitosanitario
- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Divisione dell'ambiente